

Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Milano



STATUTO DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio 2000 con deliberazione n. 2.

Esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di Controllo del 28 giugno 2000 – n. 184.

Già pubblicato nel B.U.R.L. del 30 marzo 1992 n. 14/7 e dell'8 agosto 1994 n. 32/2.

INDICE

Preambolo

TITOLO I

STRUTTURA E FINALITA' DELL'ENTE

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo Pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Deliberazioni degli organi collegiali

Capo I

Consiglio Comunale

- Art. 9 – Principi costitutivi
- Art. 10 – Competenze e attribuzioni
- Art. 11 – Convocazione
- Art. 12 – Svolgimento dei lavori
- Art. 13 – Verbalizzazione
- Art. 14 – Commissioni consiliari
- Art. 15 – Attribuzioni delle commissioni
- Art. 16 – Il Presidente
- Art. 17 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 17bis – Decadenza del Consigliere comunale
- Art. 18 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

Capo II

Giunta comunale

- Art. 19 – Principi generali
- Art. 20 – Elezioni e prerogative
- Art. 21 – Composizione
- Art. 22 – Svolgimento dei lavori
- Art. 23 – Attribuzioni

Capo III

Il Sindaco

- Art. 24 – Principi generali
- Art. 25 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 26 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 27 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 28 – Vicesindaco

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario generale e Direttore generale

- Art. 29 – Il Segretario generale ed il Vicesegretario
- Art. 30 – Direttore generale

Capo II

Gli Uffici

- Art. 31 – Principi organizzativi
- Art. 32 – Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 33 – Dirigenti
- Art. 34 – Coordinatori di settore
- Art. 35 – Responsabili di servizio o ufficio
- Art. 36 – Incarichi a tempo determinato
- Art. 37 – Incarichi di direzione di aree funzionali

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Forme di gestione

- Art. 38 – Principi generali
- Art. 39 – Gestione in economia
- Art. 40 – Azienda speciale
- Art. 41 – Istituzioni
- Art. 42 – Società di capitale

Capo II

Organi amministrativi di Aziende ed Istituzioni

- Art. 43 – Consiglio di amministrazione
- Art. 44 – Presidente
- Art. 45 – Direttore
- Art. 46 – Nomina e revoca degli amministratori

TITOLO V

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 47 – Principi di cooperazione
- Art. 48 – Convenzioni
- Art. 49 – Consorzi
- Art. 50 – Accordi di programma

TITOLO VI

BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. 51 – Principi e criteri
- Art. 52 – Collegio dei revisori
- Art. 53 – Controllo di gestione

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEMOCRATICO

- Art. 54 – Principi generali
- Art. 54bis – Il Difensore civico

Capo I

Iniziativa politica ed amministrativa

- Art. 55 – Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 56 – Istanze
- Art. 57 – Petizioni
- Art. 58 – Proposte

Capo II

Associazionismo e partecipazione

- Art. 59 – Principi generali
- Art. 60 – Consulte

Capo III

Referendum

- Art. 61 – Principi fondamentali
- Art. 62 – Effetti
- Art. 63 – Modalità di attuazione

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 64 – Revisione dello Statuto
- Art. 65 – Regolamenti
- Art. 66 – Ordinanze
- Art. 67 – Disposizioni transitorie

Preambolo

Il Comune di Bovisio Masciago si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento e come garanzia della libertà della comunità di Bovisio Masciago nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Comune di Bovisio Masciago riconosce nei propri valori costitutivi i contenuti della Costituzione della Repubblica e delle carte internazionali recepite dall'ordinamento italiano con particolare riferimento alla Carta delle Nazioni Unite.

Considera quindi, come valori inalienabili:

- la libertà e l'autodeterminazione dei popoli e la salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo e dei popoli;
- l'autonomia ed il decentramento dei poteri al fine di avvalorare il principio di sussidiarietà e consentire al cittadino una proficua partecipazione all'attività amministrativa;
- l'uguaglianza fra tutti gli uomini senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione politica o condizione sociale personale nel rispetto delle differenze e delle culture;
- la cultura, patrimonio personale e della comunità come strumento di elevazione spirituale del singolo e come elemento che favorisce la conoscenza e fratellanza tra i popoli.

Titolo I

STRUTTURA E FINALITÀ' DELL'ENTE

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Bovisio Masciago è Ente locale autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. Il Comune di Bovisio Masciago ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria che esercita nelle forme e nei limiti del presente Statuto, delle leggi e della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione da parte dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
 - b) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - c) superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - d) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali e sindacali operanti nel suo territorio.

Art. 4 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 4,9 e confina con i comuni di Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Desio, Varedo, Limbiate e Solaro.
2. La sede del Comune è posta in Piazza Biraghi, n. 3 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio comunale e gli altri organi collegiali del Comune possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, sempre nell’ambito del territorio comunale.

Art. 5 – Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare all’ “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Atti e avvisi debbono essere accessibili, integrali e di facile lettura.
3. Il Segretario generale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bovisio Masciago (con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.08.1906).
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo rappresentante, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata (con Decreto Presidente della Repubblica Reg. n. 8 Presidenza Fog. n. 163 in data 30.06.1958).
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Titolo II

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi della Repubblica Italiana.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 8 – Deliberazioni degli organi collegiali

... Articolo abrogato.

Capo I

Consiglio comunale

Art. 9 – Principi costitutivi

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10 – Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dallo Statuto e dalla legge, svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio comunale indirizza l'attività dell'Ente mediante l'adozione di atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo e negoziale, che non abbiano carattere esecutivo o di dettaglio e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere comunale ha la facoltà di proporre integrazioni, modifiche od adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità e nei termini indicati nel regolamento del Consiglio comunale. Entro il 30 settembre di ogni anno il Sindaco e gli Assessori, sottopongono alla verifica del Consiglio lo stato di attuazione delle linee programmatiche annuali. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'approvazione del Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche e dei progetti. Nel corso del mandato, il Consiglio può integrare o modificare le linee programmatiche, per adeguarle alle esigenze ed alle problematiche di Bovisio Masciago.

Art. 11 – Convocazione

1. La prima e la seconda convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio che ne predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
2. Dietro presentazione di richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, contenente gli argomenti da sottoporre a discussione, il Presidente riunisce il Consiglio entro 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte, purché di competenza consiliare.
3. Il Presidente provvede, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale, ad assicurare una preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 12 – Svolgimento dei lavori

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, in prima convocazione e con l'intervento di un terzo dei Consiglieri comunali assegnati, in seconda convocazione e a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia prescritta una maggioranza diversa.
2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Non si può procedere al ballottaggio se non nei casi previsti dalla legge.
4. I Consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 13 – Verbalizzazione

1. Il Segretario generale del Comune cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle deliberazioni consiliari, che deve contenere l'esito della votazione, il nome degli astenuti, dei favorevoli e dei contrari ed il contenuto delle dichiarazioni di voto.
2. Ove egli sia obbligato a non partecipare, è sostituito dal Vicesegretario generale o, in mancanza, da un Consigliere nominato dal presidente.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e successivamente approvati dal Consiglio comunale.

Art. 14 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce a maggioranza assoluta dei propri membri, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori persone singole o rappresentanti di organismi che siano ritenuti utili per l'esame dei problemi specifici.
2. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, quali quelle aventi carattere di indagine su atti o fatti determinati compiuti dall'Amministrazione comunale, ove costituite, è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Alle sedute partecipano il Sindaco o gli Assessori competenti per materia. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con il Regolamento di Consiglio comunale.

Art. 15 – Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Consiglio comunale può nominare tra i propri componenti un Presidente, eletto nella prima seduta del Consiglio con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta in due votazioni successive nella stessa seduta, la votazione viene ripetuta per la terza volta ed il Presidente del Consiglio comunale viene eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata entro 365 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il Presidente convoca e dirige i lavori del Consiglio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento e nel presente Statuto.
3. In assenza del Presidente, se eletto, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano per voti.

Art. 17 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione secondo le modalità ed i termini indicati nel regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti e nelle forme stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale e dalla legge, di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e documenti, in esenzione di spesa. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
4. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 bis - Decadenza del Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale che non intervenga a tre convocazioni consecutive del Consiglio comunale, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso.
2. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, fornendo al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine, il Consiglio su relazione del Presidente delibera sulla decadenza, tenendo conto delle cause giustificative addotte dal Consigliere stesso e provvede all'eventuale surroga.

Art. 18 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di tre Consiglieri.
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente secondo comma, all'unico o ai due Consiglieri eletti in una lista di candidati, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale.
5. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale e concorre alla programmazione delle riunioni del Consiglio. Ha inoltre, funzioni di commissione consiliare per la formazione e l'aggiornamento dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale.

Capo II

Giunta comunale

Art. 19 - Principi generali

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 20 - Elezioni e prerogative

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Alla prima seduta di Consiglio comunale successiva alle elezioni, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti e le rispettive deleghe.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione dei Consiglieri eletti.

Art. 21 - Composizione

1. Essa è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori possono essere scelti tra cittadini italiani non facenti parte del Consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 22 - Svolgimento dei lavori

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti almeno quattro dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Il Sindaco può invitare a partecipare alle sedute di Giunta, per chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti, Dirigenti e Funzionari comunali oppure persone esterne.

Art. 23 - Attribuzioni

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora inoltre con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.
2. La Giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo:
 - a) può proporre al Consiglio comunale i regolamenti;
 - b) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario generale;

- c) elabora linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - f) elabora e propone al Consiglio comunale criteri per la determinazione delle tariffe;
 - g) può proporre al Consiglio comunale criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.
4. La Giunta comunale, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
- a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario generale;
 - b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio comunale, sentito il collegio dei revisori dei conti.

Capo III

Il Sindaco

Art. 24 - Principi generali

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e della struttura organizzativa.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 25 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune;
 - b) coordina e indirizza l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - c) impartisce direttive al Direttore generale e/o al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - d) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 61 del presente Statuto;
 - f) adotta le ordinanze ordinarie, contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - g) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

- h) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;
- i) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, con atti motivati;
- j) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, sentiti il Responsabile del servizio interessato, il Segretario comunale e, se nominato, il Direttore generale;
- k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- l) coordina e riorganizza, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, consorzi, società, istituzioni, fondazioni, ecc.

Art. 26 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e gli altri enti dipendenti dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e altri enti dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 27 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento, se non viene eletto il Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 16;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo il regolamento;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze da esso presiedute, nei limiti delle leggi;
- d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta comunale e la presiede.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti conseguenti.

3. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

7. Gli Assessori cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari e definiti motivi lo esigano, può incaricare sino ad un massimo di due Consiglieri per l'esercizio di circoscritte e definite funzioni amministrative.

9. Il Sindaco, inoltre, può rilasciare delega al Segretario generale, ai dirigenti ed al personale comunale nei casi consentiti. Le deleghe vengono comunicate al Consiglio comunale.

Art. 28 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco insieme alla Giunta e svolge tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e in caso di dimissioni sino all'elezione del nuovo Sindaco.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Titolo III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Segretario generale e Direttore generale

Art. 29 - Il Segretario generale ed il Vicesegretario

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Il Segretario può essere revocato dal Sindaco nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

5. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale. La copertura del posto di Vicesegretario avviene secondo quanto disposto dalle normative vigenti. Il Vicesegretario comunale coadiuva l'attività del Segretario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 30 - Direttore generale

1. Il Sindaco previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione e dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite dal Sindaco. Il Direttore generale in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dal Sindaco, la proposta di piano esecutivo di gestione;

- b) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco e dalla Giunta, i programmi organizzativi o di attuazione, nonché relazioni e studi particolari;
 - c) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad esso preposto;
 - e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei settori e servizi, adottando le relative sanzioni nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo di lavoro;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili di servizio;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
 - h) riesamina annualmente l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito, al fine di adeguare la struttura in funzione degli obiettivi perseguiti;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei settori e servizi nei casi di assenza, impedimento od inerzia;
 - j) promuove e resiste alle liti, sentita la Giunta, ed ha il potere di conciliare e transigere.
3. Il Sindaco previa deliberazione della Giunta, può nominare il Segretario comunale, Direttore generale, conferendogli le relative funzioni.

Capo II

Gli uffici

Art. 31- Principi organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati in modo che siano assicurati l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione e dei provvedimenti amministrativi.
2. La gestione del personale si uniforma ai criteri di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione.
3. Nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta, sono determinate le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, nonché la dotazione organica del Comune.
4. Il Regolamento deve essere conforme agli indirizzi generali stabiliti dal presente Statuto e dal Consiglio comunale; al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi elettivi spettano funzioni di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi ed all'apparato burocratico competono gli aspetti gestionali; al principio della gestione ad indirizzo unitario, per cui l'attività gestionale e la struttura organizzativa devono essere uniformate e finalizzate al perseguimento degli indirizzi fissati dagli organi elettivi.
5. Il Regolamento può prevedere la possibilità che il Sindaco possa conferire, con deliberazione della Giunta, incarichi di direzione di aree funzionali, incarichi di alta specializzazione, assunzioni di responsabili di settore, di responsabili di servizio o di ufficio a tempo determinato, fissandone le modalità ed i criteri nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 32 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale dello stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini di Bovisio Masciago.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi assegnati ed a perseguire gli obiettivi indicati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale, prevedendo, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 31, i poteri dei Coordinatori di settore, dei Responsabili di servizi ed uffici.

Art. 33 – Dirigenti

... Articolo abrogato

Art. 34 – Coordinatori di settore

... Articolo abrogato

Art. 35 – Responsabili di servizio o ufficio

... Articolo abrogato

Art. 36 – Incarichi a tempo determinato

... Articolo abrogato

Art. 37 – Incarichi di direzione di aree funzionali

... Articolo abrogato

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Forme di gestione

Art. 38 - Principi generali

1. Il Comune di Bovisio Masciago può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e/o servizi e/o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune di Bovisio Masciago, qualora si renda opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché di ogni altra forma prevista e consentita dalla legge.

4. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere determinata dall'economicità, rispetto all'uso delle risorse, e dalla funzionalità e qualità del servizio, rispetto alle esigenze della cittadinanza.

Art. 39 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti o dalle relative deliberazioni di Consiglio comunale.

Art. 40 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale. Il Direttore generale è assunto con le modalità previste dallo statuto aziendale ed ha la rappresentanza legale dell'azienda e responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione, approva i bilanci preventivi ed il conto consuntivo, nonché gli atti fondamentali indicati dallo statuto aziendale.

4. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale al fine di garantirne l'economicità e la funzionalità.

Art. 41 - Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, scolastici, culturali, sportivi e ricreativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli organi amministrativi sono disciplinati dall'articolo precedente.

Art. 42 - Società di capitale

1. Per l'esercizio di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune promuove la costituzione di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e può altresì partecipare con quote a Società per azioni i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi pubblici di interesse locale.

2. Il Consiglio comunale può approvare di costituire o partecipare con quote a Società di capitale a prevalente, totale o minoritario capitale pubblico locale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per la gestione di servizi pubblici.

3. La deliberazione di Consiglio comunale stabilisce le forme di rappresentanza, collegamento e di controllo tra l'Amministrazione comunale e la Società.

Capo II

Organi amministrativi di Aziende ed Istituzioni

Art. 43 – Consiglio di amministrazione

... Articolo abrogato

Art. 44 – Presidente

... Articolo abrogato

Art. 45 – Direttore

... Articolo abrogato

Art. 46 – Nomina e revoca degli amministratori

... Articolo abrogato

Titolo V

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 47 - Principi di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Per la gestione di particolari servizi il Comune di Bovisio Masciago può promuovere apposite convenzioni con altri enti territoriali, nelle quali può anche essere previsto l'affidamento di servizi ad Aziende e Società a prevalente capitale pubblico appositamente costituite da uno o più enti.

Art. 49 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste negli articoli precedenti.

2. L'adesione al consorzio, contenente gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che comportano l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, l'esplicitazione dei costi e delle fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo VI

BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 51 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. ... comma annullato dall'Organo Regionale di Controllo con provvedimento del 28 giugno 2000 – atti n. 184.

Art. 52 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui uno scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che presiede il collegio, uno scelto fra iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono eletti dal Consiglio con voto limitato a due nomi. Sono eletti coloro che, appartenendo a ciascuna delle tre categorie di cui al comma 1, ottengono il maggior numero di voti.
3. L'elezione ha luogo 30 giorni prima della scadenza del mandato precedente. In occasione dell'elezione vengono invitati gli ordini professionali interessati a fornire rose di candidati. Il Consiglio comunale può comunque eleggere candidati diversi da quelli forniti dagli ordini professionali.
4. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività del collegio dei revisori dei conti e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.
5. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio comunale di richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 53 - Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
3. I risultati del controllo di gestione formeranno oggetto di una relazione da allegare al Conto consuntivo.

Titolo VII

PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEMOCRATICO

Art. 54 - Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva idonee forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti singoli od associati su specifici problemi.

Art. 54 bis - Il Difensore civico

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, è istituito l'Ufficio del Difensore civico, il quale tutela ed assiste il cittadino di fronte agli abusi ed alle inefficienze dell'amministrazione pubblica; garantisce l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale attraverso la tutela dei cittadini contro atti, fatti, provvedimenti e comportamenti omissivi, ritardati, erronei ed irregolari di uffici, organi o enti comunali o partecipati; interviene d'ufficio oppure su richiesta anche orale, di chi vi ha interesse; è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi e limiti stabiliti dalla legge ed esercita le funzioni attribuite dalla legge e dal regolamento comunale.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto entro e non oltre centottanta giorni dalla proposta della Giunta comunale al Consiglio o da analoga proposta formulata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali; la votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Il Difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non abbia assunto le funzioni il Difensore eletto dal Consiglio successivo. Egli è rieleggibile una sola volta.
3. Sono poste a disposizione del Difensore civico, mediante apposito regolamento, le risorse, il personale e gli uffici necessari; le spese dell'ufficio, purché debitamente documentate, sono poste a carico del Comune. Il Difensore civico gode di un'indennità pari a quella dell'Assessore comunale.
4. Per quanto non disciplinato, si rinvia ad apposito regolamento comunale.

Capo I

Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 55 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione personale, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi e garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono stabilite nella deliberazione dell'organo che propone la consultazione stessa.

Art. 56 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco o Assessore competente, dal Segretario comunale o dal Responsabile competente per materia, a seconda della natura politica o gestionale della questione.

Art. 57 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

3. Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno n. 250 persone residenti nel Comune ed iscritte alle liste elettorali, il Sindaco comunica la stessa ai capogruppo consiliari e ciascun Consigliere comunale può chiedere con istanza scritta che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta di Consiglio comunale.

Art. 58 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 250 cittadini, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, il Sindaco, ottenuto entro 20 giorni il parere tecnico e contabile dei Responsabili di servizio ed il parere del Segretario comunale, trasmette la proposta all'organo competente che nella successiva seduta e non oltre 30 giorni successivi, adotta le sue determinazioni.

2. Il termine può essere interrotto dalla necessità di sentire i proponenti stessi, con i quali l'Amministrazione comunale può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale.

3. Le determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate al primo firmatario proponente.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 59 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini e tutti gli organismi, anche rappresentanti interessi circoscritti, attraverso:

- la valorizzazione del loro apporto in tutte le attività dell'amministrazione;
- l'accesso ai dati di cui l'amministrazione è in possesso;
- l'incentivazione anche attraverso apporti di natura finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa;
- l'adozione di opportune forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti fondamentali.

2. L'adozione di scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti diretti sull'attività degli enti di cui al comma primo deve essere preceduta dall'acquisizione di pareri provenienti dagli organismi collegiali degli stessi. Tali pareri devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione comunale. Il provvedimento finale deve menzionare l'acquisizione del parere.

3. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al presente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

4. Il Consiglio comunale delibera il regolamento con cui viene normata la materia.

Art. 60 - Consulte

1. Le associazioni possono organizzarsi in consulte comunali che l'amministrazione riconosce quali strumenti di partecipazione.

2. Il regolamento disciplina i rapporti tra le consulte e gli organi dell'amministrazione comunale.

Capo III

Referendum

Art. 61 - Principi fondamentali

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi referendum. L'indizione ha luogo quando lo richiedano 500 elettori iscritti nelle liste del Comune. Il referendum può inoltre essere indetto dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le iniziative referendarie di cui ai commi precedenti possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - b) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
 - c) regolamento interno del Consiglio comunale;
 - d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
 - e) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge;
 - f) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a impegni finanziari verso terzi;
 - g) piani territoriali e materie regolamentari nel campo dell'edilizia;
 - h) revisione dello Statuto e dei rispettivi regolamenti.
5. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del Segretario generale da effettuarsi nei termini previsti dal regolamento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
6. Il Consiglio comunale può deliberare con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati la inammissibilità del referendum proposto unicamente per motivi di illegittimità.
7. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono la domenica successiva, trascorsi 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
8. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 62 - Effetti

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione più del 40% degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il Sindaco entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale il relativo dibattito.
3. Il Consiglio comunale delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
4. Il Consiglio comunale può deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum anche in termini differenti ma con adeguata motivazione e con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 63 - Modalità di attuazione

1. Le norme per l'attuazione dei referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che consentano l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.
3. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate normalmente nella prima seduta di ciascun anno solare con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
4. In deroga al comma precedente il Consiglio comunale può esaminare modifiche dello Statuto quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative superiori.
5. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno duecentocinquanta cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 65 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie demandate dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legislazione generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali previste dallo Statuto.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formulazione dei regolamenti sono consultati anche i soggetti interessati.
6. ...comma abrogato.
7. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8. Il Consiglio comunale dovrà adottare un regolamento che normi: le istanze, le petizioni, le proposte, i referendum, le consulte e le commissioni particolari che prevedono la partecipazione dei cittadini.

Art. 66 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili ed accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 142/1990. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 2.

Art. 67 - Disposizioni transitorie

... Articolo abrogato.